

bovini)⁽¹²⁾, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva⁽¹³⁾, diarrea virale bovina⁽¹⁴⁾, campilobatteriosi genitale bovina⁽¹⁵⁾, tricomoniiasi⁽¹⁶⁾, leucosi bovina enzootica⁽¹⁷⁾, pleuropolmonite contagiosa caprina⁽¹⁸⁾, epididimite ovina (*Brucella ovis*)⁽¹⁹⁾, encefalomielite equina venezuelana⁽²⁰⁾, encefalomielite equina (orientale e occidentale)⁽²¹⁾, infezione da virus della malattia di Aujeszky⁽²²⁾, infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini⁽²³⁾, micoplasmosi aviaria (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*)⁽²⁴⁾, infezione da *Salmonella Pullorum*, *S. Gallinarum* e *S. arizonae*⁽²⁵⁾, infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità⁽²⁶⁾, infestazione da *Varroa* spp. (varroasi)⁽²⁷⁾, infezione da *Batrachochytrium salamandrivorans*⁽²⁸⁾ e malattia da virus erpetico della carpa Koi⁽²⁹⁾, in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, e all'allegato IV del regolamento (UE) 2016/429, e ha seguito il metodo illustrato nel suo parere scientifico adottato il 5 aprile 2017 sul metodo ad hoc per la valutazione dell'elencazione e della classificazione delle malattie animali nel quadro della normativa in materia di sanità animale⁽³⁰⁾.

- (8) Poiché il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche le misure stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) «malattia di categoria A»: malattia elencata che non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429;
- (2) «malattia di categoria B»: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;
- (3) «malattia di categoria C»: malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429;
- (4) «malattia di categoria D»: malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell'Unione o dei movimenti tra Stati membri, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429;
- (5) «malattia di categoria E»: malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 2

Le norme di prevenzione e controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

